

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 663/98 del Consiglio, del 23 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia** 1
- Regolamento (CE) n. 664/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 8
- Regolamento (CE) n. 665/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero 10
- Regolamento (CE) n. 666/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali 12
- Regolamento (CE) n. 667/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97 14
- ★ **Regolamento (CE) n. 668/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1006/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione** 15
- Regolamento (CE) n. 669/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 16

Sommario *(segue)*

Regolamento (CE) n. 670/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 150 993 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco 18

Regolamento (CE) n. 671/98 della Commissione, del 25 marzo 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero..... 20

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 663/98 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2022/95, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure precedenti

- (1) Nel maggio 1994, con decisione 94/293/CE⁽²⁾ della Commissione, sono state adottate misure antidumping nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia, facendo seguito ad un procedimento antidumping regionale relativo alle importazioni nel Regno Unito. Tali misure consistevano nell'accettazione di impegni intesi a limitare le esportazioni da ciascuno dei due paesi nel Regno Unito a 100 000 tonnellate l'anno. Tuttavia, le autorità russe hanno violato l'impegno offerto già nel corso del primo anno di validità.

- (2) Nel giugno 1994, in seguito ad una denuncia presentata dalla European Fertilizer Manufacturers Association (EFMA), è stata avviata⁽³⁾ un'inchiesta antidumping a livello comunitario relativa alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Lituania e della Russia.

Nell'agosto 1995 il Consiglio, con regolamento (CE) n. 2022/95⁽⁴⁾, ha istituito un dazio antidumping definitivo, sotto forma di un dazio variabile, sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia. L'importo del dazio antidumping era pari alla differenza tra il prezzo all'importazione minimo di 102,90 ecu per tonnellata netta di prodotto e il prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, qualora quest'ultimo fosse inferiore al prezzo minimo all'importazione. Al tempo stesso, la Commissione ha chiuso il procedimento antidumping regionale nei confronti delle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia⁽⁵⁾ con la decisione 95/345/CE.

Per quanto riguarda le importazioni originarie della Lituania, alla luce dei risultati dell'inchiesta relativa alla causa del pregiudizio il procedimento a livello comunitario è stato chiuso con la decisione 95/344/CE della Commissione senza comportare l'istituzione di misure⁽⁶⁾. Tuttavia, l'impegno relativo alle importazioni originarie della Lituania nel Regno Unito, accettato nell'ambito del procedimento antidumping regionale, è rimasto in vigore.

L'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure a livello comunitario viene denominata in appresso «l'inchiesta iniziale». Il periodo coperto dall'inchiesta iniziale era compreso tra il 1° aprile 1993 e il 31 marzo 1994.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 129 del 21. 5. 1994, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 158 del 9. 6. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 198 del 23. 8. 1995, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 23. 8. 1995, pag. 29.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 23. 8. 1995, pag. 27.

2. Domanda di riapertura dell'inchiesta

- (3) Nell'aprile 1997, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in prosieguo denominato «il regolamento di base»), l'EFMA ha presentato una richiesta di riapertura dell'inchiesta relativa alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, allo scopo di esaminare se le misure antidumping avessero o meno avuto effetti sui prezzi di rivendita o sui successivi prezzi di vendita.

La richiesta è stata presentata per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva di nitrato di ammonio rappresentava, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base, una quota maggioritaria della produzione complessiva del prodotto in causa nella Comunità, vale a dire dall'industria comunitaria nel procedimento.

- (4) Nella domanda si sosteneva che l'istituzione dei dazi antidumping sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia non aveva provocato alcuna variazione, o comunque variazioni insufficienti, dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità. L'industria comunitaria ha allegato informazioni ed elementi di prova prima facie, tali da giustificare la riapertura dell'inchiesta; le prove consistono nel confronto tra il prezzo di rivendita alla tonnellata che era prevedibile dopo l'imposizione delle misure (calcolato sommando al prezzo all'importazione minimo, stabilito dal regolamento (CE) n. 2022/95 del Consiglio, tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita) con i prezzi di rivendita effettivi alla tonnellata praticati in due Stati membri (Francia e Regno Unito), nei quali il consumo rappresentava, secondo quanto affermato, l'82 % del consumo di nitrato di ammonio nella Comunità.

3. Riapertura dell'inchiesta

- (5) Gli elementi di prova allegati alla richiesta sono stati considerati sufficienti. Il 29 maggio 1997, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾, la Commissione ha annunciato, a norma dell'articolo 12 del regolamento di base, la riapertura dell'inchiesta relativa alle misure antidumping applicabili alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e ha avviato una nuova inchiesta.
- (6) La Commissione ha ufficialmente informato della riapertura dell'inchiesta i produttori/esportatori e gli importatori/operatori commerciali/distributori

notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori comunitari e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta sono state sentite. La Commissione ha inoltre ricevuto osservazioni, verbalmente e per iscritto, da taluni importatori/operatori commerciali/distributori, dall'EFMA e da alcuni dei suoi membri. Ha inoltre inviato direttamente questionari a tutti i produttori/esportatori e a tutti gli importatori/operatori commerciali/distributori notoriamente interessati.

a) *Produttori/esportatori nel paese di origine e società ad essi collegate*

La Commissione non ha ricevuto alcuna risposta al questionario entro il termine stabilito. Un produttore/esportatore ha risposto dopo lo scadere del termine, ma in modo tale da doversi ritenere insufficiente. Pur essendogli stata offerta l'opportunità di rimediare alle omissioni e lacune presenti nella sua risposta, non lo ha fatto. La suddetta società è stata perciò informata che questo era considerato mancata collaborazione e le è stata offerta la possibilità di presentare le proprie osservazioni circa tale decisione, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento di base. La società ha replicato, dopo lo scadere del termine previsto, di aver fornito informazioni non riservate, che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare. Le informazioni non riservate già fornite erano tuttavia chiaramente insufficienti per lo scopo della nuova inchiesta.

b) *Importatori/operatori commerciali/distributori nella Comunità*

Nove importatori/operatori commerciali/distributori non collegati si sono manifestati presso la Commissione e hanno risposto al questionario. Due di loro, non avendo in seguito accettato di collaborare, sono stati esclusi dalla nuova inchiesta. Entrambe le società sono state informate di questa decisione ed è stata loro offerta l'opportunità di presentare le loro osservazioni, a norma dell'articolo 18, paragrafo 4 del regolamento di base.

La Commissione ha svolto visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

- Unifert France, SA, Francia,
- SHB Trading Ltd, Regno Unito,
- ConAgra Resources Europe Ltd, Regno Unito,
- Common Market Fertilizers, SA, Belgio.

⁽¹⁾ GU C 162 del 29. 5. 1997, pag. 5.

La Commissione non ha svolto visite di verifica presso le sedi dei restanti tre importatori/operatori commerciali/distributori che hanno collaborato, ma ha tenuto debito conto delle informazioni fornite nelle loro risposte.

- (7) La nuova inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 1996 e il 31 marzo 1997 (in prosieguo denominato «il periodo della nuova inchiesta»).
- (8) La durata della nuova inchiesta ha superato il periodo normale di sei mesi previsto dall'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento di base, in quanto la notevole mancanza di collaborazione incontrata nel raccogliere le informazioni ha ostacolato il lavoro della Commissione.

B. PRODOTTO IN ESAME

- (9) Il prodotto in esame nella nuova inchiesta è lo stesso, originario della Russia, di cui all'inchiesta iniziale, cioè il nitrato di ammonio, un fertilizzante prodotto sotto forma di prill o di granuli, attualmente classificabile ai codici NC 3102 30 90 (nitrato di ammonio altrimenti che in soluzione acquosa) e 3102 40 90 (miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche non fertilizzanti, con tenore di azoto superiore a 28 % in peso).

C. LA NUOVA INCHIESTA

1. Collaborazione

- (10) Nessun produttore/esportatore di nitrato di ammonio situato in Russia, né alcun importatore/operatore commerciale/distributore situato nella Comunità o fuori di essa hanno collaborato alla nuova inchiesta. Inoltre, come indicato al considerando (11) seguente, la Commissione ha ricevuto scarsa collaborazione da parte degli importatori/operatori commerciali/distributori non collegati aventi sede nella Comunità o fuori di essa.

A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, si è quindi fatto ricorso ai dati disponibili, utilizzando opportunamente le informazioni ricavate dalle pubblicazioni di categoria o fornite dalle autorità doganali del Regno Unito, dagli importatori/operatori commerciali/distributori che hanno collaborato e dall'industria comunitaria.

- (11) Gli acquisti delle società che hanno collaborato rappresentavano soltanto il 20 % delle importa-

zioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Russia durante il periodo della nuova inchiesta. Inoltre, un certo numero di società che hanno collaborato erano collegate a imprese che non hanno collaborato e che operano anch'esse nel settore del commercio del nitrato di ammonio originario della Russia. Nonostante ciò significasse che la Commissione non poteva considerare pienamente attendibili né complete le informazioni fornite da tali società, questi dati non sono comunque stati trascurati, qualora fossero pertinenti, poiché si è ritenuto che le omissioni e carenze non fossero tali da causare eccessive difficoltà per l'elaborazione di conclusioni sufficientemente precise, a norma dell'articolo 18, paragrafo 3 del regolamento di base. A tale riguardo, per calcolare il livello del prezzo di rivendita che era ragionevole prevedere per il prodotto in esame dopo l'introduzione delle misure, si è fatto ricorso ai costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita verificati in loco presso le società che hanno collaborato e che hanno fornito le informazioni ritenute più accurate.

2. Variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità

- (12) A norma dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2 del regolamento di base, si è stabilito se l'istituzione dei dazi antidumping definitivi nel 1995 avesse o meno provocato la variazione prevista dei prezzi di rivendita nella Comunità. In particolare, si è effettuato il confronto tra il prezzo di rivendita prevedibile praticato al primo acquirente indipendente nel periodo della nuova inchiesta (il «prezzo di rivendita di riferimento») e il prezzo di rivendita effettivamente accertato nello stesso periodo (il «prezzo di rivendita effettivo»).

a) Calcolo del prezzo di rivendita di riferimento

- (13) Per determinare il prezzo di vendita di riferimento, si è ritenuto opportuno sommare al prezzo minimo all'importazione, stabilito a norma dell'inchiesta iniziale, tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, più un margine per il profitto.

In mancanza di informazioni più precise, tuttavia, si è mantenuta una distinzione tra i costi relativi alle importazioni effettuate dagli importatori/operatori commerciali/distributori che hanno collaborato — per i quali i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita erano stati verificati in loco — e i costi relativi alle importazioni effettuate da quelli che non hanno collaborato, i cui costi sono invece stati determinati sulla base dei dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

- (14) Per calcolare i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita per le società che hanno collaborato, si sono applicati gli opportuni adeguamenti per il dazio doganale, la movimentazione, i costi accessori, le spese generali, amministrative e di vendita (inclusi i costi del credito) e il profitto, secondo quanto verificato in loco.

Dopo la divulgazione dei risultati della nuova inchiesta, un importatore ha sostenuto che la redditività utilizzata nel calcolo non rifletteva l'effettiva redditività verificata in loco. Il tasso di redditività utilizzato è stato perciò riesaminato e, dopo attenta considerazione, si è applicato l'opportuno adeguamento.

- (15) Per le società che non hanno collaborato si sono applicati gli opportuni adeguamenti per il dazio doganale, la movimentazione, i costi accessori, le perdite di prodotto, le spese generali, amministrative e di vendita (inclusi i costi del credito) e il profitto, utilizzando i costi più elevati accertati, per ciascuno Stato membro, per le società che hanno collaborato. Si è tenuto debito conto del fatto che le importazioni nel Regno Unito relative alle società che non hanno collaborato sono state principalmente effettuate alla rinfusa, come indicato dagli elementi di prova forniti dalle autorità doganali. Al riguardo, nel calcolare i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita per le importazioni effettuate nel Regno Unito dalle società che non hanno collaborato, si sono inclusi anche i costi dei sacchi e dell'imballaggio. Il margine per il profitto è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella domanda di apertura della nuova inchiesta.

- (16) Per determinare il prezzo di rivendita di riferimento nella Comunità, espresso in ecu, per il periodo della nuova inchiesta, si è sommato alla media ponderata dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita e al margine di profitto il prezzo minimo all'importazione stabilito a norma dell'inchiesta iniziale (cioè su base cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto).

b) *Prezzo di rivendita effettivo dopo l'imposizione delle misure*

- (17) Si è quindi provveduto alla determinazione del prezzo di rivendita effettivo praticato al primo acquirente indipendente per tutte le importazioni nella Comunità di nitrato di ammonio originario della Russia effettuate nel periodo della nuova inchiesta. Si è fatta distinzione tra il prezzo di rivendita effettivo calcolato per le importazioni

effettuate dagli importatori/operatori commerciali/distributori che hanno collaborato e quello stabilito per le importazioni effettuate dalle società che non hanno collaborato.

- (18) Per le importazioni effettuate dalle società che hanno collaborato, il prezzo di rivendita effettivo è stato calcolato in base alle informazioni verificate in loco.

- (19) Per le importazioni effettuate dalle società che non hanno collaborato, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, il prezzo di rivendita effettivo è stato calcolato in base ai dati disponibili, su base mensile e per ciascuno Stato membro per il periodo della nuova inchiesta, facendo riferimento ai prezzi di mercato pubblicati nelle riviste di categoria. In mancanza di informazioni più precise, per evitare di premiare l'omessa collaborazione e dal momento che i prezzi di mercato a cui si è fatto riferimento erano relativi a tutte le importazioni di nitrato di ammonio mentre, secondo le informazioni ricevute nel corso del periodo della nuova inchiesta, il nitrato di ammonio russo viene venduto ad un prezzo inferiore rispetto alle importazioni dello stesso prodotto originarie di altri paesi, si è utilizzato il prezzo di mercato minimo pubblicato.

- (20) Infine, si è calcolata una media ponderata unica del prezzo di rivendita effettivo, espresso in ecu, per tutte le importazioni del prodotto in esame (sia alla rinfusa che imballato) per il periodo della nuova inchiesta.

c) *Variazione insufficiente dei prezzi di rivendita*

- (21) Si è quindi calcolata la differenza tra il prezzo di rivendita effettivo e il prezzo di rivendita di riferimento, al fine di stabilire se l'istituzione delle misure antidumping avesse o meno provocato una variazione sufficiente dei prezzi di rivendita.

- (22) Si è appurato che l'istituzione delle misure antidumping aveva provocato una variazione insufficiente dei prezzi di rivendita nella Comunità. Il prezzo di rivendita effettivo è cioè rimasto al di sotto del prezzo di rivendita di riferimento, su base di una media ponderata. Il fenomeno è stato poi espresso in percentuale della media ponderata del prezzo di rivendita effettivo, con il seguente margine: 9,0 %.

Poiché le variazioni dei prezzi di rivendita nella Comunità erano nettamente insufficienti, la Commissione non ha ritenuto necessario indagare ulteriormente riguardo alle variazioni dei successivi prezzi di vendita.

d) *Altri fattori che hanno inciso sul prezzo medio di rivendita del prodotto dopo l'istituzione del dazio antidumping*

- (23) Le parti interessate non hanno addotto altre argomentazioni e la Commissione non ha individuato, nel corso della nuova inchiesta, altri fattori tali da spiegare perché, dopo l'istituzione del dazio antidumping, i prezzi di rivendita non abbiano registrato, come precedentemente indicato, le variazioni che sarebbe stato logico prevedere.

Alcuni importatori hanno affermato che il basso livello dei prezzi di rivendita rifletteva le condizioni inadeguate del mercato del nitrato di ammonio. Tuttavia, tale argomento non ha nulla a che vedere con la questione in esame, cioè il fatto che, nel corso del periodo della nuova inchiesta (un anno), sebbene fosse stato imposto un prezzo minimo all'importazione, i prezzi di rivendita hanno rispettato in modo insufficiente i costi sostenuti e il profitto realizzato.

e) *Conclusioni*

- (24) Il Consiglio conclude che, per il nitrato di ammonio originario della Russia, le misure antidumping non hanno dato luogo a variazioni sufficienti dei prezzi di rivendita nella Comunità a norma dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento di base.

3. Nuovo calcolo del margine di dumping

- (25) A norma dell'articolo 2 del regolamento di base, si è determinato un nuovo margine di dumping, come previsto dall'articolo 12, paragrafo 2 di tale regolamento.

a) *Valore normale*

- (26) Dato che nessun produttore/esportatore ha addotto una variazione del valore normale a norma dell'articolo 12, paragrafo 5 del regolamento di base, per ricalcolare il margine di dumping si è utilizzato il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale per il paese di riferimento (la Polonia).

b) *Rivalutazione del prezzo all'esportazione*

- (27) Si è stabilito un unico prezzo all'esportazione per tutte le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia nella Comunità nel periodo della nuova inchiesta.

- (28) Per le importazioni effettuate dagli importatori/operatori commerciali/distributori che hanno collaborato, i prezzi all'esportazione sono stati calcolati, utilizzando informazioni verificate in loco, sulla

base del prezzo pagato o pagabile dai suddetti operatori.

- (29) In mancanza dei prezzi all'esportazione relativi alle importazioni delle società che non hanno collaborato, si è deciso di costruire tali prezzi a norma dell'articolo 2, paragrafo 9 del regolamento di base. Le statistiche sulle importazioni fornite da Eurostat non sono state considerate attendibili a tal fine, per via della presunta esistenza di un accordo di associazione o di compensazione. Questa considerazione è suffragata da elementi di prova forniti dalle autorità doganali del Regno Unito che indicano una diffusa sopravvalutazione dei prezzi di rivendita da parte di alcune società che non hanno collaborato. La stessa conclusione si ricava dai dati relativi alle fatture di rivendita pervenute alla Commissione, nelle quali è indicato un prezzo di rivendita molto inferiore a quello che consentirebbe ad un importatore di operare in condizioni normali, qualora rispetti il prezzo minimo all'importazione. In altri termini, sottraendo tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita dal prezzo di rivendita fatturato al primo acquirente indipendente, si ricava un prezzo all'importazione, alla frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, inferiore al prezzo minimo all'importazione.

Si è deciso quindi di costruire dei prezzi all'esportazione alla frontiera comunitaria attendibili, in base al prezzo al quale il prodotto importato è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente, stabilito sulla base dei dati disponibili a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, ossia delle informazioni di cui al considerando (19), con adeguamenti per tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, compreso il dazio antidumping pagabile e un congruo margine per il profitto. Quest'ultimo è stato determinato sulla base delle informazioni contenute nella domanda di apertura della nuova inchiesta, informazioni poi confermate da altre fonti.

- (30) Si è poi calcolata una media ponderata del prezzo all'esportazione alla frontiera comunitaria per tutte le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia.

c) *Confronto*

- (31) Si è effettuato un equo confronto tra il valore normale stabilito nell'inchiesta iniziale e la media ponderata del prezzo all'esportazione calcolata come sopra, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10 del regolamento di base.

d) *Margine di dumping*

- (32) Dal confronto tra il valore normale e la media ponderata dei prezzi all'esportazione ricalcolata è

emersa l'esistenza di un margine di dumping più elevato di quello risultante dall'inchiesta iniziale. La media ponderata del margine di dumping ricalcolata, espressa in percentuale del prezzo cif franco frontiera comunitaria, è la seguente: 41,9 %.

e) *Conclusioni*

- (33) Essendo risultato dalla nuova inchiesta che le misure in vigore hanno provocato variazioni insufficienti dei prezzi di rivendita nella Comunità e che i margini di dumping sono aumentati, dette misure dovrebbero essere modificate in funzione dei nuovi risultati relativi ai prezzi all'esportazione, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento di base.

4. Modifiche proposte alle misure applicabili

- (34) A causa dell'assorbimento delle misure antidumping in vigore, le misure applicabili in precedenza non hanno avuto l'effetto previsto sul prezzo di rivendita del nitrato di ammonio originario della Russia. I prezzi di rivendita effettivi per il periodo della nuova inchiesta non hanno rispecchiato i costi sostenuti tra lo stadio dell'importazione e quello della rivendita.

Nel corso della nuova inchiesta, si è considerata l'opportunità di aumentare semplicemente il prezzo minimo all'importazione in modo che riflettesse l'aumento del margine di dumping.

Tuttavia, il fatto stesso che si sia verificato l'assorbimento dei dazi antidumping sotto forma di un prezzo minimo all'importazione significa che un eventuale aumento di tale prezzo minimo sarebbe egualmente inefficace quanto alla variazione dei prezzi di rivendita o dei successivi prezzi di vendita nella Comunità.

Da quanto precede si ricava che la flessibilità concessa ai produttori/esportatori russi mediante il dazio antidumping variabile sin qui applicabile non ha permesso di modificare i prezzi del nitrato di ammonio originario della Russia, nella misura in cui l'effetto pregiudizievole del dumping non è stato annullato.

- (35) Dai risultati della nuova inchiesta — e tenuto conto dei precedenti riguardanti le misure antidumping relative alle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, che hanno registrato la violazione di un impegno nel corso del primo anno dopo l'accettazione da parte della Commissione [cfr. il considerando (1)] — si è concluso che è prudente modificare la forma delle misure vigenti. Data la possibilità dell'assorbimento di un dazio ad valorem nel caso del prodotto in

esame, trattandosi di un prodotto stagionale e sensibile alle variazioni di prezzo, il Consiglio ritiene opportuno trasformare il dazio antidumping definitivo imposto sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia, attualmente in vigore sotto forma di un prezzo minimo all'importazione, in un dazio specifico per tonnellata. Tale nuova forma della misura antidumping avrebbe infatti maggiore incidenza sui prezzi di rivendita, ponendo quindi rimedio all'effetto pregiudizievole del dumping.

Un importatore ha affermato che il problema dell'assorbimento del dazio antidumping in vigore riguardava soltanto le importazioni effettuate alla rinfusa e che pertanto, se l'applicazione del dazio specifico appariva adeguata per queste ultime, per le importazioni del prodotto in sacchi era necessario mantenere il prezzo minimo all'importazione. Dopo attenta considerazione, l'argomento è stato respinto, in quanto le conclusioni della nuova inchiesta hanno indicato che l'assorbimento dei dazi non era limitato alle importazioni effettuate alla rinfusa.

Un produttore situato in Russia, che non si era in alcun modo manifestato prima della divulgazione delle conclusioni della nuova inchiesta, ha offerto un impegno. Dopo attenta considerazione, la proposta è stata considerata inaccettabile a causa della totale mancanza di collaborazione dimostrata da tutti i produttori/esportatori russi.

- (36) Il nuovo livello del dazio antidumping è stato determinato sommando al precedente livello del dazio (prezzo minimo all'importazione meno il prezzo all'esportazione alla frontiera comunitaria nel periodo dell'inchiesta iniziale) la differenza tra i prezzi all'esportazione dell'inchiesta iniziale e quelli stabiliti nel corso della presente nuova inchiesta. Il dazio modificato, da prelevarsi per tonnellata netta alla frontiera comunitaria, è di 26,3 ecu per tonnellata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il paragrafo 2 dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2022/95 è sostituito dal testo seguente:

- «2. L'aliquota del dazio antidumping applicabile è di 26,3 ecu per tonnellata.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

M. MEACHER

REGOLAMENTO (CE) N. 664/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2375/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'im-

portazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 325 del 14. 12. 1996, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1998, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione de prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(ECU/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	103,6
	204	67,8
	212	108,6
	624	190,7
	999	117,7
0709 90 70	052	122,4
	204	137,8
	624	209,3
	999	156,5
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	36,5
	204	36,9
	212	44,7
	400	55,9
	600	49,7
	624	48,7
	999	45,4
0805 30 10	600	79,5
	999	79,5
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	052	42,5
	060	43,6
	388	98,2
	400	99,0
	404	93,8
	508	92,5
	512	94,3
	524	95,1
	528	97,1
	720	72,9
	999	82,9
	0808 20 50	388
512		73,9
528		86,3
720		66,4
999		73,5

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 665/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1422/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di melassi nel settore dello zucchero e che modifica il regolamento (CEE) n. 785/68⁽³⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2 e l'articolo 3, paragrafo 1,considerando che, ai sensi del regolamento (CE) n. 1422/95, il prezzo cif all'importazione di melassi, di seguito denominato «prezzo rappresentativo», viene stabilito conformemente al regolamento (CEE) n. 785/68 della Commissione⁽⁴⁾; che tale prezzo si intende fissato per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento citato;

considerando che il prezzo rappresentativo del melasso è calcolato per un determinato luogo di transito di frontiera della Comunità, che è Amsterdam; che questo prezzo deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale stabilite mediante i corsi o i prezzi di tale mercato adeguati in funzione delle eventuali differenze di qualità rispetto alla qualità tipo; che la qualità tipo del melasso è stata definita dal regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che, per rilevare le possibilità d'acquisto più favorevoli sul mercato mondiale, occorre tener conto di tutte le informazioni riguardanti le offerte fatte sul mercato mondiale, i prezzi constatati su importanti mercati dei paesi terzi e le operazioni di vendita concluse negli scambi internazionali di cui la Commissione abbia avuto conoscenza direttamente o per il tramite degli Stati membri; che all'atto di tale rilevazione, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 785/68, può essere presa come base una media di più prezzi, purché possa essere considerata rappresentativa della tendenza effettiva del mercato;

considerando che non si tiene conto delle informazioni quando esse non riguardano merce sana, leale e mercantile o quando il prezzo indicato nell'offerta riguarda

soltanto una quantità limitata non rappresentativa del mercato; che devono essere esclusi anche i prezzi d'offerta che possono essere ritenuti non rappresentativi della tendenza effettiva del mercato;

considerando che, per ottenere dati comparabili relativi al melasso della qualità tipo, è necessario, secondo la qualità di melasso offerta, aumentare ovvero diminuire i prezzi in funzione dei risultati ottenuti dall'applicazione dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 785/68;

considerando che un prezzo rappresentativo può, a titolo eccezionale, essere mantenuto ad un livello invariato per un periodo limitato quando il prezzo d'offerta in base al quale è stato stabilito il precedente prezzo rappresentativo non è pervenuto a conoscenza della Commissione e quando i prezzi d'offerta disponibili, ritenuti non sufficientemente rappresentativi della tendenza effettiva del mercato, determinerebbero modifiche brusche e rilevanti del prezzo rappresentativo;

considerando che, qualora esista una differenza tra il prezzo limite per il prodotto in causa e il prezzo rappresentativo, occorre fissare dazi addizionali all'importazione alle condizioni previste all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1422/95; che, in caso di sospensione dei dazi all'importazione a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, occorre fissare importi specifici per tali dazi;

considerando che dall'applicazione delle suddette disposizioni risulta che i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione dei prodotti in causa devono essere fissati conformemente all'allegato del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1422/95 sono indicati in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1998.

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 12.⁽⁴⁾ GU L 145 del 27. 6. 1968, pag. 12.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione
 Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento che fissa i prezzi rappresentativi e gli importi dei dazi addizionali all'importazione per i melassi nel settore dello zucchero

Codice NC	Importo del prezzo rappresentativo per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio addizionale per ECU/100 kg netti del prodotto considerato	Importo del dazio all'importazione in ragione di sospensione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95 per ECU/100 kg netti del prodotto considerato ⁽²⁾
1703 10 00 ⁽¹⁾	7,23	0,00	—
1703 90 00 ⁽¹⁾	8,67	—	0,00

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 785/68, modificato.

⁽²⁾ Detto importo si sostituisce, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1422/95, al tasso del dazio della tariffa doganale comune fissato per questi prodotti.

REGOLAMENTO (CE) N. 666/98 DELLA COMMISSIONE
del 25 marzo 1998
che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello
zucchero greggio come tali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, seconda frase,

considerando che le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 610/98 della Commissione⁽³⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 610/98 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1785/81, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 610/98, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 5.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1998, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali

Codice prodotto	Importo della restituzione	
	— ECU/100 kg —	
1701 11 90 9100	39,25	(¹)
1701 11 90 9910	36,51	(¹)
1701 11 90 9950		(²)
1701 12 90 9100	39,25	(¹)
1701 12 90 9910	36,51	(¹)
1701 12 90 9950		(²)
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 91 00 9000	0,4267	
	— ECU/100 kg —	
1701 99 10 9100	42,67	
1701 99 10 9910	42,30	
1701 99 10 9950	42,30	
	— ECU/1 % di saccarosio × 100 kg —	
1701 99 90 9100	0,4267	

(¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 17 bis, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

(²) Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26. 9. 1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21. 11. 1985, pag. 14).

REGOLAMENTO (CE) N. 667/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la trentaduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1408/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 5, secondo capoverso, lettera b),considerando che in conformità al regolamento (CE) n. 1408/97 della Commissione, del 22 luglio 1997, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco⁽³⁾, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1408/97 un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del

mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la trentaduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la trentaduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1408/97, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 45,360 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 194 del 23. 7. 1997, pag. 16.

REGOLAMENTO (CE) N. 668/98 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1998****relativo alla redistribuzione dei diritti di importazione in virtù del regolamento (CE) n. 1006/97 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario di importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1006/97 della Commissione, del 4 giugno 1997, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario d'importazione per carni bovine congelate destinate alla trasformazione (1° luglio 1997-30 giugno 1998) ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 260/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 1006/97 ha previsto l'apertura, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, di un contingente tariffario di 50 700 tonnellate di carni bovine congelate destinate alla trasformazione; che, a norma dell'articolo 6 di tale regolamento, i diritti di importazione non utilizzati vengono ridistribuiti tenendo conto dei diritti di importazione effettiva-

mente utilizzati alla fine di febbraio 1998, indicando la ripartizione per i prodotti A e i prodotti B,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I quantitativi di cui all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1006/97 ammontano a 29 322 tonnellate.
2. La ripartizione prevista dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1006/97 è la seguente:
 - 29 000 tonnellate per i prodotti A,
 - 322 tonnellate per i prodotti B.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 145 del 5. 6. 1997, pag. 10.⁽²⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 42.

REGOLAMENTO (CE) N. 669/98 DELLA COMMISSIONE**del 25 marzo 1998****che fissa le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1581/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando che, con il regolamento (CE) n. 1978/97 della Commissione ⁽³⁾, è stata indetta una gara permanente per la determinazione delle restituzioni all'esportazione di olio di oliva;

considerando che l'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1978/97 dispone che, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dell'olio di oliva nella Comunità e a livello mondiale, si proceda, sulla base delle offerte ricevute, alla fissazione degli importi massimi delle restituzioni all'esportazione; che sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti le cui offerte si collocano a un livello pari o inferiore a quello della restituzione massima all'esportazione;

considerando che gli importi delle restituzioni massime all'esportazione che si ottengono applicando le disposizioni sopra riportate sono quelli indicati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le materie grasse,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni massime all'esportazione di olio di oliva per la nona gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97 sono fissate nell'allegato sulla base delle offerte presentate sino al 23 marzo 1998.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 278 dell'11. 10. 1997, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 25 marzo 1998, che fissa le restituzioni massime all'esportazione d'olio d'oliva per la nona gara parziale indetta dal regolamento (CE) n. 1978/97

(in ECU/100 kg)

Codice del prodotto	Importo della restituzione
1509 10 90 9100	—
1509 10 90 9900	—
1509 90 00 9100	—
1509 90 00 9900	—
1510 00 90 9100	—
1510 00 90 9900	—

NB: I codici prodotti e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione, modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 670/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

che modifica il regolamento (CE) n. 2645/97 e che porta a 150 993 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2193/96 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 2645/97 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 266/98 ⁽⁶⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 102 290 tonnellate di granturco detenuto dall'organismo d'intervento austriaco, da esportare in tutti i paesi terzi; che l'Austria ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 48 703 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 150 993 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di granturco detenuta dall'organismo d'intervento austriaco;

considerando che è necessario rinviare la scadenza dell'ultima gara parziale prevista dal regolamento della Commissione (CE) n. 2645/97;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 2645/97;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2645/97 è modificato come segue:

1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 150 993 tonnellate di granturco, che può essere esportato verso tutti i paesi terzi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 150 993 tonnellate di granturco figurano nell'allegato I.»

2) Il paragrafo 3 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente testo:

«3. L'ultima gara parziale scade il 28 maggio 1998: alle ore 9 (ora di Bruxelles).»

3) L'allegato I è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 293 del 16. 11. 1996, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 356 del 31. 12. 1997, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 25 del 31. 1. 1998, pag. 67.

ALLEGATO«*ALLEGATO I*»

(tonnellate)

Località di magazzinaggio	Quantitativi
Niederösterreich/nördliches Burgenland	59 380
Steiermark/südliches Burgenland	52 201
Kärnten	10 725
Oberösterreich	28 687*

REGOLAMENTO (CE) N. 671/98 DELLA COMMISSIONE

del 25 marzo 1998

che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1143/97 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando che gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1222/97 della

Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 646/98 ⁽⁶⁾;

considerando che l'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.⁽³⁾ GU L 141 del 24. 6. 1995, pag. 16.⁽⁴⁾ GU L 165 del 24. 6. 1997, pag. 11.⁽⁵⁾ GU L 173 dell'1. 7. 1997, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 87 del 21. 3. 1998, pag. 12.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 25 marzo 1998, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in ecu)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	22,48	5,06
1701 11 90 ⁽¹⁾	22,48	10,29
1701 12 10 ⁽¹⁾	22,48	4,87
1701 12 90 ⁽¹⁾	22,48	9,86
1701 91 00 ⁽²⁾	24,03	13,59
1701 99 10 ⁽²⁾	24,03	8,70
1701 99 90 ⁽²⁾	24,03	8,70
1702 90 99 ⁽³⁾	0,24	0,40

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10. 4. 1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21. 4. 1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.